

2026/1243

15.6.2026

RACCOMANDAZIONE (UE) 2026/1243 DELLA COMMISSIONE
dell'11 giugno 2026
relativa al monitoraggio della presenza di alcaloidi della *Claviceps* spp. nei mangimi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ fissa i livelli massimi di alcune sostanze indesiderabili, tra cui la segale cornuta (*Claviceps purpurea*), nei mangimi.
- (2) La raccomandazione 2012/154/UE della Commissione ⁽²⁾ raccomandava il monitoraggio della presenza di alcaloidi della *Claviceps* spp. in cereali e prodotti derivati destinati al consumo animale, piante da pascolo/foraggio per il consumo animale e mangimi composti.
- (3) Il 28 giugno 2012 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha adottato un parere sugli alcaloidi della *Claviceps* spp. negli alimenti e nei mangimi ⁽³⁾. L'Autorità ha basato la propria valutazione del rischio sui principali alcaloidi della *Claviceps purpurea*, ossia ergometrina, ergotamina, ergosina, ergocristina, ergocriptina ed ergocornina, nonché sui corrispondenti epimeri «-inina». Poiché *Claviceps africana* e *Claviceps fusiformis* possono essere rilevanti per i mangimi importati nell'Unione, è opportuno monitorare la presenza dei loro alcaloidi predominanti, in particolare rispettivamente diidroergosina e agroclavina. L'ergovalina è uno degli alcaloidi della *Claviceps* spp. generalmente presenti nelle specie di erba infettate dall'endofita, come la *Festuca arundinacea* o il loglio perenne.
- (4) Il 6 luglio 2017 l'Autorità ha pubblicato una relazione scientifica sull'esposizione alimentare umana e animale agli alcaloidi della *Claviceps* spp. ⁽⁴⁾. Nella relazione si raccomanda di proseguire la raccolta di dati analitici sugli alcaloidi della *Claviceps* spp. nei mangimi interessati. Inoltre dovrebbe proseguire la raccolta simultanea di dati sulla presenza di sclerozi della *Claviceps* spp. e sul tenore di alcaloidi della *Claviceps* spp. in diversi mangimi, al fine di contribuire a comprendere meglio la relazione tra queste due variabili. Per il monitoraggio dovrebbero essere utilizzati i metodi analitici sufficientemente sensibili disponibili.
- (5) Il 30 novembre 2023 l'Autorità ha adottato un parere sul rischio per la salute degli animali connesso alla presenza di alcaloidi della *Claviceps* spp. nei mangimi ⁽⁵⁾. L'Autorità ha ritenuto che la presenza di alcaloidi della *Claviceps* spp. nei mangimi desti preoccupazioni per la salute dei bovini e dei suini (suinetti, suini da ingrasso e scrofe). L'Autorità ha sottolineato che è necessario un maggior numero di dati di occorrenza sugli alcaloidi della *Claviceps* spp., in particolare nel foraggio e nel sorgo, e sull'ergovalina/ergovalinina nel foraggio. I dati di occorrenza presentati all'Autorità dovrebbero contenere informazioni adeguate sui campioni di mangimi analizzati, tra cui il tenore di umidità, gli animali bersaglio e il tipo di mangime composto (completo/complementare) e dovrebbero essere utilizzati metodi sensibili per l'analisi.
- (6) È pertanto opportuno raccomandare il monitoraggio della presenza di alcaloidi della *Claviceps* spp. nei mangimi in tutta l'Unione,

⁽¹⁾ Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2002/32/oj>).

⁽²⁾ Raccomandazione 2012/154/UE della Commissione, del 15 marzo 2012, sul controllo della presenza di alcaloidi della *Claviceps* spp. in alimenti e mangimi (GU L 77 del 16.3.2012, pag. 20, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2012/154/oj>).

⁽³⁾ «Scientific Opinion on Ergot alkaloids in food and feed». *EFSA Journal* 2012;10(7):2798. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2012.2798>.

⁽⁴⁾ Arcella, D., Gomez Ruiz, J.-A., Innocenti, M.L. e Roldán, R., 2017. «Scientific report on human and animal dietary exposure to ergot alkaloids». *EFSA Journal* 2017;15(7):4902, 53 pagg. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4902>.

⁽⁵⁾ «Scientific Opinion on the risk for animal health related to the presence of ergot alkaloids in feed». *EFSA Journal*. 2024 (22):e8496. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8496>.

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1. Si raccomanda agli Stati membri, con il coinvolgimento attivo degli operatori del settore dei mangimi, di effettuare il monitoraggio della presenza di alcaloidi della *Claviceps* spp. nei mangimi.
2. Dovrebbero essere analizzati almeno gli alcaloidi della *Claviceps* spp. seguenti:
 - ergocristina/ergocristinina,
 - ergotamina/ergotaminina,
 - ergocriptina/ergocriptinina (isomeri α e β),
 - ergometrina/ergometrinina,
 - ergosina/ergosinina,
 - ergocornina/ergocorninina.

Si raccomanda inoltre l'analisi di ergovalina/ergovalinina, agroclavina, diidroergosina e lolitrem B.

3. Ove possibile, dovrebbe essere determinato il tenore di sclerozi presenti nel campione al fine di comprendere meglio la relazione tra il tenore di sclerozi e il livello dei singoli alcaloidi della *Claviceps* spp.
4. Il metodo di analisi raccomandato è la cromatografia liquida-spettrometria di massa tandem (LC-MS/MS). Possono essere utilizzati altri metodi di analisi, purché siano disponibili prove attestanti che tali metodi generano risultati affidabili per i singoli alcaloidi della *Claviceps* spp. o per una coppia di epimeri. Il limite di quantificazione (LOQ) per la determinazione di ciascun alcaloide della *Claviceps* spp. dovrebbe essere pari o inferiore a 5 µg/kg.
5. In particolare, si raccomanda di prelevare campioni di quanto segue:
 - cereali e prodotti derivati,
 - erba e prodotti derivati, compreso il foraggio,
 - mangimi composti.
6. Al fine di garantire che i campioni siano rappresentativi del lotto campionato, gli Stati membri dovrebbero seguire la procedura di campionamento di cui al regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione ⁽⁶⁾.
7. Si raccomanda agli Stati membri di garantire che i risultati delle analisi siano comunicati all'Autorità periodicamente e al più tardi entro il 30 giugno 2028 nel formato di trasmissione dei dati dell'EFSA, in linea con le prescrizioni contenute negli orientamenti dell'EFSA sulla descrizione standardizzata del campione (SDD2) per gli alimenti e i mangimi ⁽⁷⁾, e con gli ulteriori obblighi di informazione specifici dell'EFSA.

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/152/oj>).

⁽⁷⁾ <https://www.efsa.europa.eu/en/call/call-continuous-collection-chemical-contaminants-occurrence-data-0>.

8. La presente raccomandazione sostituisce la raccomandazione 2012/154/UE della Commissione.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2026

Per la Commissione
Olivér VÁRHELYI
Membro della Commissione
